



**COMUNE DI CAMPODOLCINO**  
Provincia di Sondrio

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

N. 20 Reg. Deliberazioni del 27-07-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione sessione **Straordinaria**.

Risultano:

<b>Guanella Enrica</b>	<b>P</b>	<b>Bianchi Ignazio</b>	<b>P</b>
<b>Della Morte Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Scaramellini Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Della Morte Matteo</b>	<b>A</b>	<b>Albiniano Carmine</b>	<b>P</b>
<b>Fanetti Cristina</b>	<b>P</b>	<b>Gadola Severino</b>	<b>P</b>
<b>Triulzi Pierangelo</b>	<b>P</b>	<b>Ghelfi Andrea</b>	<b>A</b>
<b>Levi Emanuele</b>	<b>A</b>		

Partecipa il Segretario Comunale supplente Chicca Francesco.

La Signora Guanella Enrica, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020</b>
---

Ai sensi dell'art. 60 commi 9 e 10 del vigente regolamento del consiglio comunale, gli interventi sono stati registrati mediante incisione magnetica; i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati e saranno pubblicati, per un periodo di almeno 30 giorni, all'interno del sito istituzionale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio, a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione a delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

**CONSTATATO** che per l'anno 2020 i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 172, comma 1, lettera c), del TULPS di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

**VISTO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/03/2020 e successivamente con D.L. 18/2020 del 17.03.2020 decreto "Cura Italia" è stato differito al 31.07.2020;

**VISTO** la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova disciplina in materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2020 ed in particolare si richiamano i commi relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili:

- art. 1 comma 748 – *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- art. 1 comma 749 - *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- art. 1 comma 750 – *L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari all' 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- art. 1 comma 751 – *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso localiti, sono esenti dall'IMU;*
- art. 1 comma 752 – *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- art. 1 comma 753 – *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- art. 1 comma 754 – *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per*

*cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

**RICHIAMATO ALTRESÌ** il comma 755 – *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, i comuni con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.....; I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*

**PRESO ATTO** della Risoluzione Mef del 18 febbraio 2020 n. 1/DF relativa a "Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote", che interpreta la disposizione prevista dal comma 756, applicabile dall'anno 2021 ed in ogni caso solo a seguito all'adozione di apposito decreto, pertanto conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del provvedimento, nulla cambia riguardo alle modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU;

**VISTE** le modifiche apportate dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15) del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- Art. «15. A decorrere dall'anno di imposta **2020**, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta **2021**»;
- comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche

graduata, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

**RICHIAMATA** la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti".

**CONSIDERATO** inoltre che nel documento congiunto ANCI ed IFEL "Unificazione del tributo comunale sugli immobili con abolizione della TASI (Nuova IMU) è stato precisato che: *"Il Comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo".*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

**VISTA** la propria delibera di Consiglio Comunale in data odierna n. 19 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria;

**CONSIDERATO** inoltre il Regolamento generale per la disciplina delle entrate Comunali, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data odierna;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nella Competenza Comunale;

**RITENUTO** di approvare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU, quale unificazione delle aliquote IMU e TASI approvate per l'anno 2019, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi indispensabili;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000,

come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

**VISTI:**

- lo statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

<b>N. Ord.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>9,8 ‰</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (esclusa cat. A/1,A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/	<b>Esente</b>
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>5,0 ‰</b>
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata Agevolazione per una sola unità abitativa adibita ad abitazione principale (art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale)	<b>0,0 ‰</b>
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	<b>1,0 ‰</b>

6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>1,0 ‰</b>
7	Uffici e studi privati categoria catastale "A/10"	<b>10,6 ‰</b>
8	Immobili categoria catastale "D/1"	<b>10,6 ‰</b>
9	Immobili categoria catastale "D/2 e D/3"	<b>9,3 ‰</b>
10	Immobili categoria catastale "D/5"	<b>10,6 ‰</b>
11	Immobili categoria catastale "D/6 e D/7"	<b>9,8 ‰</b>
12	Immobili categoria catastale "D/8"	<b>10,1 ‰</b>
13	Aree fabbricabili	<b>8,8 ‰</b>
14	Terreni agricoli – Comune montano	<b>Esenti</b>

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento IMU approvato nella seduta odierna;
6. **DI DARE MANDATO** al competente Ufficio Tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
7. **DI DISPORRE** che la presente delibera sia pubblicata all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
8. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime e favorevole il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.20 del 27-07-2020**

**PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA INTERESSATI**

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale di regolarità amministrativa ed anticorruzione, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Lì, 20-07-2020

Il Responsabile dell'Area  
F.to **Trussoni Silvia Rosa**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Lì, 20-07-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to **Trussoni Silvia Rosa**



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Guanella Enrica

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chicca Francesco

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno  
13-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Guanella Tatiana

---

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 27-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chicca Francesco

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 13-08-2020

Il Funzionario Incaricato  
F.to Guanella Tatiana